

27 MAG. 2008

Prof. Luigi Scimia
Presidente
COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma


Schema di regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari – Risposta alla procedura di consultazione

Con la presente lettera si risponde alla procedura di consultazione avviata da codesta Commissione il 21 aprile u.s. in merito allo schema di regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Le osservazioni che si ritiene necessario formulare sono riportate nella nota allegata, la quale riproduce quanto già anticipato via email il 9 maggio u.s.

Nel confidare in una positiva valutazione di tali istanze, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore collaborazione che codesta Commissione dovesse ritenere necessaria e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.


Giuseppe Zadra
Direttore Generale ABI


Giampaolo Galli
Direttore Generale ANIA

ALLEGATO

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE ADESIONI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Al riguardo, si esprime apprezzamento per il lavoro svolto da codesta Commissione per elaborare una disciplina sulle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari. Si tratta, infatti, di un tema di rilievo sul quale sono indubbiamente necessarie maggiori certezze sul quadro normativo, sulle regole applicabili e sulle relative modalità di attuazione, al fine di agevolare il corretto funzionamento del sistema di previdenza complementare e realizzare la migliore tutela degli interessi degli aderenti. Tuttavia, si ritiene opportuno avanzare alcune osservazioni al fine di pervenire alla definizione di regole che possano rispondere alle effettive esigenze degli aderenti e siano compatibili con l'efficiente operatività delle forme pensionistiche.

I commenti di seguito formulati sono suddivisi in osservazioni di carattere prioritario e osservazioni relative alle specifiche disposizioni proposte.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PRIORITARIO

L'articolo 11, al comma 1, lett. h), prevede che, qualora ad un soggetto potenzialmente in grado di aderire ad una forma pensionistica collettiva sia proposta in alternativa l'adesione ad altra forma pensionistica, a tale soggetto debbano essere fornite "informazioni comparative" tra le due diverse forme, "almeno con riguardo al diritto di ricevere l'eventuale contributo del datore di lavoro e alle differenze di costo tra le forme...".

Considerata la non esaustività delle informazioni a disposizione delle forme pensionistiche, si osserva che la formulazione di siffatta disposizione reca elementi di forte criticità in quanto non sembra:

- a) rispettare il criterio di proporzionalità previsto dalla legge come base della regolamentazione da parte delle Autorità di vigilanza;
- b) tenere conto della circostanza che la normativa in materia è ormai ispirata al principio della equiparazione delle forme pensionistiche e della parità di trattamento tra le stesse;
- c) considerare che la stessa normativa sancisce, a livello primario, la necessità di disciplinare la trasparenza delle condizioni contrattuali delle diverse forme pensionistiche al fine di garantire, tra l'altro, la comparabilità dei costi e a tal fine prevede, a livello regolamentare, schemi omogenei di illustrazione dei costi nell'ambito dei documenti contrattuali, l'indicazione, nell'ambito della nota informativa, dell'indicatore sintetico dei costi, nonché l'esemplificazione in modo standardizzato dell'impatto dei costi nell'ambito del progetto esemplificativo;
- d) essere coerente con i modelli che caratterizzano la distribuzione dei fondi pensione aperti e dei PIP, e in ogni caso risulterebbe sostanzialmente impraticabile dal punto di vista operativo, per le seguenti motivazioni:

- i soggetti preposti alla raccolta delle adesioni, ancorché operanti sulla base di apposito incarico ricevuto dal soggetto istitutore della specifica forma pensionistica, dovrebbero disporre di dati e informazioni - che esulano dalla loro competenza - su tutte le forme pensionistiche complementari collettive quali: i) il contenuto di tutti i diversi accordi o contratti collettivi istitutivi di forme pensionistiche - anche aziendali o “plurisoggettivi”, ancorché detti accordi o contratti siano in gran parte non disponibili pubblicamente - in relazione alla “portabilità” del contributo datoriale; ii) i costi delle suddette forme; c) l’effettiva corrispondenza tra i potenziali aderenti e le diverse aree dei destinatari delle forme collettive;
- i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP dovrebbero altresì assicurare che su tali informazioni le reti distributive di cui si avvalgono siano adeguatamente formate, adottando processi e sistemi idonei a poter assumere la responsabilità che ciò che viene comunicato al cliente in termini di “informazioni comparative” sia effettivamente corretto e aggiornato, anche per evitare reclami in caso di informazioni imprecise, incomplete o superate. In conseguenza di ciò, gli stessi soggetti risulterebbero gravati dei costi necessari per tali adempimenti e dei rischi conseguenti alle possibili inadempienze, con evidenti effetti di disparità di trattamento tra le forme pensionistiche;
- la detta disparità di trattamento risulterebbe ulteriormente aggravata dall’obbligo imposto ai soggetti preposti alla raccolta delle adesioni - che com’è noto agiscono sulla base di accordi che prevedono lo svolgimento di un’attività di assistenza finalizzata alla promozione dei prodotti emessi dal soggetto istitutore e per tutto ciò sono da quest’ultimo remunerati - di effettuare una comparazione tra prodotti concorrenti e quindi una assistenza e promozione, per quanto parziale, rivolta a prodotti diversi da quelli previsti dagli accordi di distribuzione. Il soggetto preposto alla raccolta delle adesioni sarebbe perciò remunerato anche per l’assistenza e promozione prestata su prodotti diversi da quelli previsti dagli accordi di distribuzione, il costo della quale rimarrebbe però a carico del soggetto istitutore di fondi aperti e PIP, anziché essere posto a carico della forma beneficiaria della consulenza, con evidente disparità di trattamento oltreché con potenziali effetti distorsivi del mercato;
- in alcuni casi i fondi pensione aperti e i PIP vengono distribuiti sulla base di accordi “in esclusiva”, che prevedono lo svolgimento di un’attività di assistenza e promozione dei soli prodotti emessi dal soggetto istitutore. L’obbligo previsto dalla COVIP sembra poter comportare problematiche in relazione all’oggetto di tali accordi.

Si sottolinea come i rischi e le possibili distorsioni connessi a siffatta ipotesi normativa sono difficilmente ponderabili e, come tali, impongono un ripensamento della disposizione in oggetto. A ciò si aggiunga che la normativa prevede già, per i soggetti rientranti nelle aree dei destinatari di forme di previdenza collettiva, adeguate misure informative, ivi incluso lo strumento del progetto esemplificativo di prossima applicazione, finalizzate ad una scelta consapevole, che sono garantite dal datore di lavoro, dagli accordi collettivi e dal fondo negoziale di riferimento. Inoltre, gli stessi schemi COVIP di “Nota Informativa” prevedono

già che debba essere richiamata l'attenzione dei lavoratori sulla necessità di verificare se ed a quali condizioni essi abbiano diritto alla portabilità del contributo del datore di lavoro in relazione a quanto previsto negli accordi collettivi cui essi fanno riferimento.

Pertanto, si chiede di limitare opportunamente la portata della disposizione proposta in consultazione, nel senso di prevedere esclusivamente l'obbligo di richiamare l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di non aver diritto alla portabilità del contributo del datore di lavoro.

Riguardo, più in generale, alle regole applicabili alla raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, si è consapevoli dell'esigenza condivisa di disporre di un quadro normativo chiaro ed unitario, nonché dell'impegno profuso al riguardo dalla Commissione, anche per assicurare la copertura di aree non ancora regolate. In tal senso, certamente positivo è il riconoscimento del ruolo dei datori di lavoro e dei soggetti ad essi collegati nella raccolta delle adesioni relative ai fondi pensione aperti su base collettiva - in considerazione del contributo che dette figure possono dare alla diffusione delle adesioni e al contenimento dei relativi costi - della esigenza di assicurare parità di trattamento di detti fondi con quanto da tempo valevole per i fondi pensione negoziali, nonché della estensione a tali figure delle regole di condotta previste all'art. 11.

Occorre, tuttavia, evidenziare che la formulazione della disciplina proposta dalla COVIP, laddove ipotizza la duplice applicazione da parte delle reti di distribuzione già abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi delle regole di condotta della COVIP ad integrazione di quelle già previste per il collocamento dei prodotti finanziari o assicurativi, non può che richiedere - riguardando l'articolato quadro normativo afferente anche le competenze di altre Autorità vigilanza - un necessario approfondimento, anche a fini di coordinamento con le normative di settore, rispetto al quale le Associazioni scriventi si impegnano a fornire alle competenti Autorità di vigilanza contributi tecnici al fine di individuare e risolvere gli aspetti problematici, eventualmente sulla base di modifiche della stessa legislazione primaria.

Pertanto, in vista del necessario coordinamento sopra descritto rimesso a distinti interventi normativi, si chiede di eliminare dalle disposizioni proposte il riferimento (cfr. articolo 8, comma 2, e articolo 9, comma 1) all'obbligo, per le reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi, di rispettare, oltre alle norme previste dalla COVIP nell'articolo 11, le "disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari o assicurativi."

Ferma restando la suddetta richiesta, vale la pena di aggiungere, sullo stesso tema, che le sentite esigenze di chiarezza e di coordinamento sopra illustrate appaiono rafforzate dal fatto che la disposizione prospettata dalla COVIP non sembra trovare sufficienti fondamenti nella legislazione primaria - che peraltro presenta alcune aree di incertezza stante l'esplicita sottrazione delle forme pensionistiche complementari dal TUF - e dal fatto che, anche ammettendo in astratto l'applicazione dell'ipotesi prospettata dalla COVIP, essa porrebbe comunque rilevanti problematiche quali duplicazioni di adempimenti, sovrapposizione di

disposizioni non coerenti con le peculiarità proprie delle forme pensionistiche, ridondanza di informazioni per gli aderenti – già numerose, ancorché essenziali, per tener conto delle tematiche tipiche della previdenza complementare –, disparità di trattamento tra adesioni raccolte tramite intermediari e quelle raccolte avvalendosi dei datori di lavoro e loro incaricati, incertezze interpretative ed applicative con conseguenti rischi di responsabilità a carico degli intermediari finanziari e assicurativi.

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PROPOSTE

Deposito della nota informativa – Art. 3

Si ritiene necessario integrare la formulazione proposta in modo tale da far emergere con chiarezza la data nella quale si considera effettuato il deposito della nota informativa presso la COVIP. L'esperienza sinora maturata evidenzia, infatti, la necessità di definire un criterio che consenta di individuare con certezza la data nella quale si considera effettuato detto deposito, tenuto conto che allo stato attuale l'unica modalità utilizzabile per siffatto deposito è l'invio di una comunicazione cartacea. In relazione a ciò si propone, in particolare, che si implementi nel testo dell'articolo l'espressione "il deposito si intende effettuato con la data di consegna della lettera raccomandata presso gli uffici postali o con l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dalla COVIP, nel caso di presentazione direttamente presso gli uffici della Commissione".

Inoltre, si richiede di confermare:

- se il modulo di adesione, ai fini del deposito e delle modifiche successive, debba ritenersi parte integrante della Nota informativa;
- che i documenti sulle modalità di erogazione delle rendite, sul regime fiscale e sulle anticipazioni, non essendo parte integrante della Nota informativa, non sono sottoposti agli stessi adempimenti in termini di deposito della Nota informativa.

Variazione delle informazioni contenute nella nota informativa – Art. 4

In relazione al comma 2, che prevede di riportare su ciascuna sezione la data della modifica apportata, si interpreta che le sezioni oggetto della disposizione siano "Scheda sintetica", "Caratteristiche della forma pensionistica complementare", "Informazioni sull'andamento della gestione" e "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare". Si chiede conferma di tale interpretazione.

Inoltre, si ritiene opportuno ampliare le fattispecie di utilizzo del Supplemento a qualsiasi modifica relativa ad informazioni non significative, in analogia con quanto previsto dalla normativa sulla sollecitazione del pubblico risparmio e, in particolare, dalle recenti proposte di modifica del Regolamento Emittenti presentate dalla CONSOB il 28 dicembre u.s., relative all'Allegato 1G al Regolamento medesimo. In relazione a ciò, si propone di identificare esplicitamente le informazioni ritenute significative e di adattare di conseguenza il contenuto del comma 3, al fine di rendere possibile il ricorso all'utilizzo del Supplemento

per tutte le modifiche relative alle informazioni diverse quelle significative, nonché per modifiche derivanti da cambiamenti del quadro normativo.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della Nota informativa – Art. 5

In relazione a quanto previsto al comma 1, si chiedono chiarimenti in merito alla previsione secondo cui “Le variazioni apportate alla Nota informativa devono essere tempestivamente comunicate alla COVIP”. In particolare, tenuto conto che le modifiche alla Nota Informativa possono essere utilizzate solo dopo la comunicazione alla COVIP e considerato che l’art. 4, comma 7, disciplina espressamente le ipotesi di modifiche ad efficacia differita, si chiede di confermare se di norma, ad eccezione delle citate ipotesi di cui al citato art. 4, comma 7, l’efficacia delle modifiche della Nota non possa che coincidere con l’avvio dell’utilizzo della nuova versione della stessa. In tale eventualità, sembra più opportuno utilizzare la seguente espressione: “Le variazioni apportate alla Nota informativa devono essere **preventivamente** comunicate alla COVIP”.

Il comma 3, lett. b), precisa, per i PIP, che occorre inviare alla COVIP anche le condizioni generali di contratto aggiornate, in caso di modifiche. Si interpreta che l’adempimento sia implicitamente assolto qualora le modifiche nelle condizioni contrattuali siano già state inviate alla COVIP contestualmente a modifiche intervenute nel Regolamento. Si chiede conferma di tale interpretazione.

Diffusione della nota informativa – Art. 6

Si richiede di precisare la nozione di “supporto duraturo” recata dalla lettera b) del comma 1. A tal fine, si propone di adottare la medesima nozione di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento Intermediari CONSOB, la quale identifica il supporto duraturo con “qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni [a lui personalmente dirette] in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni”.

Inoltre, si richiede di sostituire l’espressione “in forma stampata” con “in formato cartaceo”, peraltro utilizzata generalmente anche da altre Autorità di vigilanza.

Modalità di raccolta delle adesioni – Art. 7

Si propone di modificare la rubrica dell’articolo in “**Documentazione relativa alla raccolta delle adesioni**” al fine di rendere più coerente con il contenuto delle disposizioni ivi previste. Le modalità di raccolta costituiscono, invero, il tema generale di tutte le disposizioni recate dallo Schema di regolamento.

Adesione ai fondi pensione negoziali – Art. 8

Si richiede di modificare la rubrica dell’articolo in “**Soggetti preposti alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali**” al fine di assicurare coerenza con la formulazione dell’art. 11, recante le regole di condotta a cui devono uniformarsi i “soggetti preposti”.

Si richiede, altresì, di integrare la lettera b) del comma 1 mediante la previsione della possibilità di utilizzo da parte del fondo delle tecniche di comunicazione a distanza.

Riguardo alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, che contempla la facoltà per i fondi pensione negoziali di ricorrere a reti distributive abilitate al collocamento di prodotti e servizi finanziari, nonché di prodotti assicurativi, si osserva che essa coinvolge aspetti di particolare rilevanza e delicatezza sia per quanto riguarda il profilo della correttezza e trasparenza dei rapporti con gli aderenti (presidi e procedure di controllo da porre in essere per la tutela degli interessi degli aderenti, individuazione e gestione di eventuali conflitti di interesse), sia per quanto riguarda le responsabilità che ne deriverebbero in capo ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dei fondi stessi. Per tali ragioni, si ritiene che il ricorso da parte dei fondi negoziali alla citata facoltà richieda un necessario approfondimento, anche a fini di coordinamento con le normative di settore, nonché il preventivo confronto tra le Autorità di vigilanza competenti.

Soprattutto, la previsione appare formulata in termini eccessivamente astratti e generali, non chiarendo a quali condizioni il fondo negoziale possa intrattenere rapporti con le reti distributive finanziarie e assicurative. Al riguardo, si sottolinea sin d'ora come risulti inevitabile che ogni tipo di accordo tra il fondo pensione negoziale e le reti distributive in questione dovrà coinvolgere l'intermediario istitutore della rete di distribuzione e, dunque, a seconda dei casi, una banca, una SIM ovvero una impresa di assicurazione.

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP – Art. 9

Si richiede di modificare la rubrica dell'articolo in **“Soggetti preposti alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP”** al fine di assicurare coerenza con la formulazione dell'art. 11, recante le regole di condotta a cui devono uniformarsi i “soggetti preposti”.

Inoltre, si richiede di integrare il comma 1 mediante la previsione, per i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP, di potersi avvalere di tecniche di comunicazione a distanza.

In ogni caso, si chiede di specificare quali tipologie di sedi siano ricomprese nell'espressione “dipendenze delle società istitutrici”.

In aggiunta, con riferimento alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, che contempla la facoltà per i fondi pensione negoziali di ricorrere a reti distributive abilitate al collocamento di prodotti e servizi finanziari, nonché di prodotti assicurativi, si osserva che nell'art. 9 non risulta presente - fatto salvo il caso specifico delle adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva - analoga previsione che renda possibile l'attività di raccolta delle adesioni individuali a fondi pensione aperti e PIP presso tutte le sedi previste dall'art. 8, comma 1.

Pertanto, ferma restando la richiesta già formulata in relazione all'art. 8 comma 2 - ritenendo che il ricorso da parte dei fondi alla citata facoltà richieda un necessario approfondimento, anche a fini di coordinamento con le altre normative coinvolte – e tenuto conto che l'intero

impianto normativo in materia di previdenza complementare risulta ispirato al principio della equiparazione delle forme pensionistiche e al fine di favorire la parità di trattamento tra le stesse, si chiede in ogni caso di assicurare il rispetto di tali principi, prevedendo disposizioni coerenti per le diverse forme pensionistiche.

In particolare, si richiede di poter utilizzare le sedi delle associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti quali luoghi per la raccolta - attraverso soggetti incaricati dalle società istitutrici o reti distributive di cui la società istituttrice si avvale nel collocamento della forma pensionistica - di adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP sottoscritti nell'ambito di convenzioni con tali soggetti.

Infine, si richiede di sostituire al comma 2 le parole "fonti istitutive di carattere collettivo" con quelle "fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 252/2005" al fine di evitare incertezze interpretative e, dunque, di ricondurvi sia gli accordi e contratti collettivi che gli accordi "plurisoggettivi".

Adesioni esplicite con conferimento di TFR – Art. 10-bis

Si ritiene opportuno introdurre una nuova norma rispetto a quelle ipotizzate dalla Commissione, volta a sistematizzare gli adempimenti delle forme pensionistiche con quanto previsto dalla Nota Informativa e dall'art. 10 dello Schema di regolamento. Per la disposizione da introdurre si propone la seguente formulazione: "Nelle fattispecie di adesione esplicita con conferimento di TFR da parte dei lavoratori, i fondi negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP inviano, secondo i tempi e le modalità indicate nella Nota Informativa, la conferma dell'adesione e, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, del momento a partire dal quale è stato possibile procedere alla valorizzazione dei contributi nel/i comparto/i d'investimento prescelto/i dall'aderente".

Regole di comportamento nella raccolta di adesioni – Art. 11

La norma di cui alla lettera g), la quale prevede che i fondi negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP operano in modo che, nella raccolta delle adesioni, i soggetti a ciò preposti "si astengano da ogni comportamento che possa recare pregiudizio agli interessi degli aderenti" è formulata in modo eccessivamente generico, con la conseguenza di rendere incerte le relative modalità di applicazione.

Essa risulta, peraltro, pleonastica ove si consideri il dettato dell'art. 19, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 252/2005, che riconosce alla COVIP la competenza di definire, tra l'altro, la disciplina delle "modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni comuni sia per la fase inerente alla raccolta sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti". Ciò evidenzia, infatti, l'attenzione del legislatore alla esigenza di evitare pregiudizio agli aderenti ed il riconoscimento che il mezzo per ottenere siffatto risultato consiste nell'assicurare che la disciplina sulle modalità di raccolta delle adesioni e sull'informativa periodica si applichi in modo omogeneo a tutte le forme pensionistiche.

Pertanto, si chiede di eliminare tale disposizione.

Entrata in vigore

Infine, si sottolinea l'importanza di integrare lo schema di regolamento con una disposizione sull'entrata in vigore della nuova disciplina, la quale tenga conto degli obblighi già in corso di implementazione – come quelle relativi al progetto esemplificativo a partire dal 1° luglio 2008 – e preveda pertanto un congruo periodo transitorio per dare modo agli operatori di adottare le necessarie misure e procedure applicative. A tal riguardo, si propone un periodo non inferiore a nove mesi, nonché di valutare la possibilità che l'entrata in vigore possa essere fissata al 31 marzo 2009.